



# COMUNE DI CARAPELLE

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579 - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it

**COPIA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE - AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Numero Generale **472** - Data **28/09/2022**

Numero Settoriale **149** - Data **27/09/2022**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI COLLOCATI IN POSIZIONE UTILE ALL'ASSUNZIONE IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventisette**, del mese di **settembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio **Ciro Marco PETRELLA** nell'esercizio delle proprie funzioni,

**In esecuzione** del Decreto Sindacale prot. n. 784 del 02/02/2022, integrato con Decreto Sindacale n. 926 dell'08/02/2022 con cui è stato attribuito al sottoscritto Dott. Ciro Marco Petrella, l'incarico di Responsabile del I Settore Amministrativo Affari Generali e Programmazione e in esecuzione delle funzioni attribuite ai sensi dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Preliminarmente**, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, dell'art.7 DPR n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Carapelle;

**Richiamato** l'art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001, così come modificato con il D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. N. 114/2014, che disciplina il trasferimento per mobilità volontaria con passaggio diretto tra Amministrazioni diverse;

### **Viste:**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2022 del comune di Carapelle con cui è stato approvato il PTFP triennio 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2022 del comune di Carapelle con cui è stato approvato il Piano delle Azioni Positive;
- la deliberazione n. 22 del 06/06/2022 di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

**Visto** il verbale di Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'ambito Territoriale di Cerignola n. 7/2022 del 01/08/2022 in cui viene così stabilito:

⚡ l'Ambito territoriale di Cerignola, come sostenuto in più circostanze, in coerenza a quanto sino ad ora disposto dalla normativa vigente ritiene di continuare a sostenere le attività progettuali avviate per rafforzare l'attuale Sistema di Welfare e Servizi;

⚡ la continuità delle attività progettuali messe in campo non può prescindere dal Consolidamento dell'assetto organizzativo che, nel corso delle progettualità poste in essere nel quadriennio 2017-2020 ed in corso di attuazione che l'Ambito si è dato, nonché dal mantenimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del personale esperto e qualificato che attualmente opera nel sistema (assistenti sociali, amministrativi, educatori, mediatori/tecnici del reinserimento) in virtù dei documenti programmatici adottati, approvati, finanziati e in corso di esecuzione: PON inclusione avviso 3/2016, PON inclusione avviso 1/2019, Piano territoriale lotta alla povertà, Piano sociale di Zona 2017-2020 e seguenti;

⚡ i Comuni dell'ambito territoriale di Cerignola hanno richiesto l'intervento della struttura

tecnica regionale di ANCI PUGLIA, con cui hanno interloquito, giusti verbali presenti in atti d'ufficio, al fine di approfondire gli aspetti normativi per la definizione di un percorso condiviso che miri al superamento dello stato di precariato in cui versa il personale in servizio presso gli uffici dell'ambito utilizzando al meglio le risorse e ad individuare le procedure e gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente stessa;

✚ Le Amministrazioni hanno palesato la volontà di giungere alla risoluzione dei problemi relativi al personale, ovvero di prorogare i contratti in scadenza per il personale che ancora non ha raggiunto i 36/48 mesi di contratto e avviare le procedure di stabilizzazione per il personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs n.75/2017 come integrato e modificato dal cosiddetto "Decreto mille proroghe" pubblicato in gazzetta il 29 febbraio 2020 all'art. 1, commi 1 e 1-bis rubricato "Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni", ricorrendo all'impiego delle risorse provenienti da altri soggetti, ai sensi della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, ovvero il fondo per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale e Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente, del Decreto 18 maggio 2018 e dell'art. 7 comma 4 e dell'articolo 21, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, Fondo Pon Inclusione 2014 - 2020 - Decisione della CE n. C(2014)10130 del 17/12/2014 e Fondo di Solidarietà Comunale 2021, finalizzato al potenziamento dei servizi sociali di cui ai commi 791 e 792 dell'art. 1, della Legge n. 187/2020 (Legge di bilancio 2021), per effettuare assunzioni di assistenti sociali in deroga alla disciplina assunzionale prevista dall'art. 33, comma 2 del Dl. N. 34/2019, nonché ai limiti ed ai tetti di spesa in materia di personale, a normativa vigente.

✚ Che Tale volontà è fortemente sostenuta dalla normativa vigente e, in particolare, da:

○ A) il D.L. n. 162/2019, convertito in L. 8/2020 che, all'art.1, commi 1 e 1 bis (stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni), modifica la disciplina transitoria e consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni ed in particolare, differendo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio e prorogando il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consente, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data;

○ B) il D.L. n.104/2020 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure Urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.») che, all'art. 57, comma 3 septies cita testualmente: "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento";

○ C) la Legge 30 dicembre 2020 n.178 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" ed in particolare i commi 791-792 (Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale), con i quali si stanziavano risorse aggiuntive destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e i commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali) con i quali si intende potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

✚ Il rafforzamento della struttura dei servizi sociali è inoltre un obiettivo prioritario declinato nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali, approvato il 28 luglio 2021 dalla rete della protezione e dell'inclusione sociale presieduta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui al punto 3.3.1 si legge testualmente "Il Piano povertà 2018-2020 definiva le Priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate nella logica degli obiettivi di servizio, come strumento per avviare il riconoscimento di LEPS. In tale prospettiva identificava come prioritario innanzitutto il rafforzamento del servizio sociale professionale, le cui funzioni sono essenziali per dare concreta attuazione al percorso di accompagnamento dei beneficiari: tale servizio costituisce infatti il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione. In questo contesto veniva identificato come primo obiettivo di servizio quello di assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Inoltre, veniva data esplicita

indicazione che "al fine di assicurare continuità degli interventi e anche di evitare conflitti di interessi, appare opportuno che il servizio sia erogato dall'ente pubblico". E ancora "in ogni caso, il potenziamento del servizio sociale professionale e il raggiungimento del LEPS di un assistente sociale ogni 5000 abitanti può essere sostenuto, oltre che dal complesso delle Risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON Inclusion e delle risorse Aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021, anche in forza dell'esplicitazione di tale obiettivo fra quelli individuati dalla Commissione per i fabbisogni standard ai sensi della norma".

✚ Sempre il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali, al punto 1.4.2., fa riferimento all'esigenza di rinforzare il servizio sociale professionale, prevedendo altre figure professionali oltre all'assistente sociale, in quanto "il servizio sociale professionale, per quanto fondamentale, non esaurisce l'insieme delle professionalità necessarie all'espletamento dei servizi sociali. Varie altre professionalità sono necessarie, particolarmente in un approccio che vuole fondarsi sulla valutazione delle persone secondo un approccio multidisciplinare. Anche l'impiego di tali altre professionalità (educatori, psicologi, sociologi, esperti per l'orientamento ed il reinserimento lavorativo e sociale, ecc.), ha assunto caratteristiche simili a quelle degli assistenti sociali: riduzione degli organici in seno alle amministrazioni e tendenziale ricorso, dove tali professionalità sono presenti, a figure esternalizzate. Da questo punto di vista il piano sociale ventila il rafforzamento dell'utilizzo di tali professionalità secondo un percorso già sperimentato con gli assistenti sociali, che prevede in primo luogo il rafforzamento della loro presenza e l'eventuale rafforzamento dei servizi pubblici attraverso l'estensione a tali figure delle possibilità assunzionali e tempo determinato e indeterminato. In tal senso, la commissione fabbisogni standard ha già previsto la possibilità per i Comuni di utilizzare le risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale destinate al rafforzamento dei servizi sociali anche a tal fine, mentre analoga possibilità verrà prevista a valere sugli altri fondi destinati al sociale";

✚ A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali MLPS ha fornito chiarimenti nelle varie FAQ ufficiali pubblicate on-line dalle quali si evince chiaramente tale utilizzo di fondi per le finalità oggetto del presente provvedimento purché la trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro attivati originariamente come contratti a tempo determinato, e/o comunque il potenziamento del personale sia destinato allo svolgimento delle attività rivolte ai beneficiari previsti dai progetti e dai fondi citati in precedenza e la rendicontazione della spesa sia in linea con le previsioni previste dalle Linee guida e dai manuali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i fondi ed i programmi in precedenza citati. Nella prospettiva del raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi Sociali, nell'ottica del rafforzamento dei servizi territoriali di cui all'art. 7 comma 1 del, DLGS N.147 del 2017, è riconosciuto a favore degli Ambiti territoriali sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- 1. Un contributo pari a € 40.000,00 per ogni assistente sociale assunta a tempo Indeterminato dall'ambito ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a Tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 6.500 e fino al raggiungimento di 1 a 5.000;
- 2. Un contributo pari a € 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo Indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a Tempo pieno in un numero eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un Rapporto 1 a 4.000.

✚ Che entro il 28 febbraio di ogni anno l'Ambito territoriale, deve inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la piattaforma SIOSS, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso:

- A) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- B) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività.

✚ Calcolando l'obiettivo LEP sull'ambito territoriale di Cerignola, considerando il numero dei residenti al 31/12/2020 che sono pari a 92.503 abitanti, di seguito si riporta una tabella riassuntiva che evidenzia il numero di assistenti sociali necessari per soddisfare i parametri sopra menzionati: Attualmente, stando ai dati trasmessi su piattaforma SIOSS per la Banca dati delle professioni e degli operatori sociali, l'Ambito territoriale conta al 31/12/2021:

nr. 11,5 Assistenti sociali contrattualizzati a tempo indeterminato.

il dato previsionale di Nr. 15 Assistenti sociali assunti a tempo indeterminato al 31/12/2022

✚ A tal proposito la Responsabile dell'ufficio di Piano precisa che tale risultato finora raggiunto, sebbene sia in linea con il Piano di fabbisogno di personale di Ambito approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale nr. 9/2021, è insufficiente rispetto al parametro minimo da raggiungere per garantire i livelli essenziali delle prestazioni che è pari a 14 Assistenti sociali

(rapporto 1 A.S. Ogni 6.500 abitanti) ed è ben lontano rispetto al valore previsionale di 15 unità, che consentirebbe di accedere al contributo ministeriale, così come sopra specificato e così come si evince dal Decreto Del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 126 del 13/07/2022.

✚ Che al fine di consolidare l'attuale e complessivo assetto organizzativo dell'ambito e concorrere al raggiungimento dei parametri LEP, l'Ambito Territoriale Sociale di Cerignola, in continuità con quanto programmato, approvato e ammesso a finanziamento con il PON Inclusion e avvisi 3/2016 e 1/2019 e PAL (piano lotta alla povertà), avvalendosi delle Risorse del Fondo Povertà, del Pon Inclusion e del Fondo di Solidarietà Comunale e di ulteriori risorse che potrebbero essere successivamente assegnate ai Comuni appartenenti all'ambito Territoriale di Cerignola per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, accolte positivamente le opportunità offerte dalla legge di bilancio menzionata, intende:

○ 1) dotarsi entro l'annualità 2022 di ulteriori Assistenti sociali per raggiungere il numero di 15 unità assunte a tempo indeterminato, adottando le seguenti modalità: □ il Comune di Stornarella procederà all'estensione oraria del contratto di lavoro dell'assistente sociale assunta a tempo part time rendendo il proprio contratto full time (36 Ore settimanali);  
○ □ il Comune di Carapelle procederà, avendo appurato che nel proprio piano di fabbisogno occupazionale sia prevista l'unità di Assistente sociale, ad assumere una unità entro il 31/12/2022.

✚ Che l'assunzione di una figura di Assistente sociale è da intendersi a tempo indeterminato, tempo pieno / full time 36 ore settimanali, Categoria D livello economico D1 ed attenderà alle seguenti funzioni: Coordinatori area socio assistenziale, area socio sanitaria, Area socio educativa e referenti servizi. Referenti Equipe per Patti per l'inclusione e referenti misure rdc-RED – con Funzioni di S.S.P Referenti servizi per raccordo con il servizio Sociale territoriale ed equipe per favorire accesso e presa in Carico utenza – con funzioni di S.S.P. Rafforzamento servizi Sociali Comunali con funzioni proprie del servizio sociale e ruolo di case manager

**Preso atto** che gli oneri relativi all'assunzione sono finanziati con le risorse provenienti da altri soggetti, ai sensi della legge di conversione 13/10/2020 del D.L. 104/2020, ovvero il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, da considerarsi come Fondo strutturale e che dette risorse saranno trasferite dall'Ambito di Cerignola al Comune di Carapelle a seguito del perfezionamento della procedura;

**Considerato** che, per coniugare le esigenze di celerità dei procedimenti di assunzione del personale con i principi che, comunque, devono regolare l'accesso agli impieghi pubblici, vale a dire imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, possa farsi validamente ricorso anche a graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, valide a termini di legge, in applicazione delle seguenti disposizioni normative: - art. 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*;

**Rilevato** che l'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta, dispone: *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate"*;

**Dato Atto** che l'art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone: *"In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350"*;

**Considerato** inoltre che l'art. 14, comma 14 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata e TAR Veneto, sentenze, rispettivamente n. 574/2011 e n. 864/2011) secondo cui è possibile l'utilizzo di graduatorie degli idonei non vincitori del concorso a posteriori, ovvero a concorso avvenuto anche perché secondo i giudici amministrativi l'utilizzo delle graduatorie trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;

**Dato Atto** che il predetto orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti Umbra – deliberazione n. 124/2013/Par) la quale ha stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in parola:

1) occorre omogeneità tra il posto che si intende coprire e quello per il quale è stato bandito il concorso di cui si intende utilizzare a graduatoria;

2) l'accordo tra le PP.AA. può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura alla "indizione della procedura concorsuale";

**Richiamati** i commi 361 e 362 della Legge Finanziaria per l'anno 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145: "361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime [...]";

**Visto** che le graduatorie dei concorsi approvati nel 2020 sono utilizzabili entro i 2 anni dall'approvazione in base al comma 149 che ha modificato l'efficacia generale delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 35, comma 5 - ter del D.Lgs n.165/2001 stabilendo la validità biennale dall'approvazione;

**Rilevato** inoltre che il comma 148 ha abrogato i commi dal 361 al 365 della Legge n.145/2018, consentendo quindi alle pubbliche amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti previo accordo;

**Evidenziato** che il Comune di Carapelle non è in possesso di graduatorie utili per l'assunzione di Assistenti Sociali di Categoria D;

**Ritenuto** necessario, anche alla luce delle recenti indicazioni espresse in merito dalla magistratura contabile, definire un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza;

**Considerato** che prima di procedere al reclutamento di personale sono state esperite le procedure previste per legge inerenti gli obblighi di cui al D.Lgs 165/2001 – mobilità obbligatoria;

**Visto** l'esito della procedura di mobilità obbligatoria posta in essere con nota al prot. 6729 del 05/09/2022 inerente la figura di un Assistente Sociale a tempo indeterminato 36 ore settimanali;

**Rilevato** che il Comune di Carapelle al fine di semplificare i procedimenti di selezione, nell'economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione dei dipendenti ha presentato con prot. 6982 del 14/09/2022 richiesta di disponibilità di graduatorie utili approvate da altri comuni e/o enti ed ancora in corso di validità;

**Visto** l'art. 4 del Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti approvato con delibera di G.C. n. 75 del 31/08/2022 con cui si stabilisce che, nel caso in cui la richiesta ad altri enti vada deserta, il Servizio Personale pubblica, per un periodo non inferiore a gg. 15, un avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di

Carapelle un invito rivolto a soggetti idonei collocati in graduatorie in corso di validità in ambito nazionale approvate da Enti Locali ed Enti Pubblici;

**Atteso Che** possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. L'analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo professionale oggetto di ricerca di – Assistente Sociale - viene verificata anche sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno come segue:

- laurea triennale ex D.M. 270/04 nella classe L-39 Servizio Sociale o Laurea triennale ex D.M. 509/99 nella Classe 6 Scienze del Servizio Sociale o Diploma di Assistente Sociale ai sensi del D.P.R. 14/87 e successive modifiche ed integrazioni;

*oppure*

Diploma Universitario (di durata triennale) in Servizio Sociale ex L. 341/90;

*oppure*

laurea Magistrale ex D.M. 270/04 nella classe LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali o laurea Specialistica ex D.M. 509/99 nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

- abilitazione mediante esame di stato ai sensi del D.M. 155/98;

- iscrizione all'Albo professionale, istituito ai sensi della L. 84/93 e D.M. 155/98 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01 (art 21, co. 2), che permetta di svolgere le funzioni degli iscritti nella sezione B dell'Albo professionale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica. Si ritengono **equipollenti** ad ogni effetto di legge a quelli suindicati i titoli di studio conseguiti, nelle medesime materie e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni normative;

**Considerato** che tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione di interesse;

**Ritenuto** necessario approvare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (all. A) e lo schema di domanda (all. B) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- il D.P.R. n. 487/1994;

- l'art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 75/2017;

- la L. 178/2020

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Piano del fabbisogno di personale 2022/2024 concernente le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

- la Dotazione Organica dell'Ente;

- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

**Ritenuta** la propria competenza in forza degli atti di organizzazione vigenti, quale organo responsabile del I Settore AA.GG. e Programmazione;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni di cui in narrativa qui richiamate in toto al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

**Di Indire** la selezione per il reclutamento a mezzo scorrimento di graduatorie approvate da Enti Locali – Comparto Funzioni Locali ed Enti Pubblici finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di assistente Sociale cat. D, presso il Comune di Carapelle;

**Di Approvare** l'allegato schema di avviso (Allegato A) e l'allegato schema di domanda (Allegato B) relativi alla presente procedura evidenziando che i medesimi sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di Pubblicare** l'avviso di cui al punto all'Albo Pretorio on line e nella apposita sezione del sito

web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

**Di Specificare** che dall'attivazione della procedura di cui al presente provvedimento non scaturisce né un diritto del candidato né un obbligo dell'amministrazione a procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro;

**Di Stabilire** che le domande relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sull'Albo pretorio on line dell'Ente;

**Di Precisare** che nel caso in cui la manifestazione di interesse venga proposta da soggetto che non sia il primo utilmente collocato nella graduatoria segnalata, l'Ente procederà in ogni caso a scorrere la graduatoria partendo dal primo degli idonei, anche se quest'ultimo non ha formalmente prodotto istanza di manifestazione di interesse;

**Di Riservarsi** la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio l'avviso qui approvato, nonché di non procedere all'effettuazione della mobilità volontaria;

**Di prendere atto che** gli oneri relativi all'assunzione sono finanziati con le risorse relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, da considerarsi come Fondo strutturale e che dette risorse saranno trasferite dall'Ambito di Cerignola al Comune di Carapelle a seguito del perfezionamento della procedura;

**Di disporre** la pubblicazione dell'Avviso Pubblico relativo alla procedura in argomento all'Albo Pretorio on line dell'Ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del sito internet istituzionale;

**Di Attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Di Provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia di trasparenza e pubblicità;

**Di Inviare** il presente avviso di selezione agli Enti Locali della Provincia di Foggia, agli Ambiti Territoriali di zona, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto Regioni autonomie locali, presenti sul territorio provinciale.

<b>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE</b>	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
F.to Ciro Marco PETRELLA	F.to Ciro Marco PETRELLA



# COMUNE DI CARAPELLE

## PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579 - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it

Determina n. 472 del 28/09/2022

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (N. 982 )**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal **28/09/2022**

Addì, li **28/09/2022**

**IL Funzionario Incaricato**  
F.to ZAZZERA Annalisa Beatric

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO.

Addì, li **28/09/2022**

**IL Funzionario Incaricato**  
Ciro Marco PETRELLA

---